



CITTA' DI TRAPANI

Provincia di Trapani

Medaglia d'Oro al Valor Civile

Determinazione del Dirigente / Responsabile del Servizio

Determinazione n. 3195 del 20/09/2022

Proposta n. SERVPERS 4225/2022

Oggetto: COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2022.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Atteso che ai sensi dell'art. 107 del d.lgs 18 agosto 2000, n.267 – Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali – spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi, secondo criteri e le norme dettate dagli Statuti e dai Regolamenti. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnino l'amministrazione verso l'esterno, essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa della gestione e dei relativi risultati art.4, comma 2. D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165;

Visti e richiamati:

- l'art.4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni (comma I), mentre ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, nonché la gestione tecnica, finanziaria e amministrativa (comma 2);
- la delibera di Giunta Comunale n. 341 dell'11.10.2019 e ss.mm.ii., con la quale si è provveduto alla nuova articolazione della struttura organizzativa e il Decreto del Sindaco n.39 del 28/06/2022, con il quale è stato confermato all'odierno disponente l'incarico di dirigenza del I Settore;

Viste:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 23/05/2022 esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi 2021-2023;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 176 del 25/05/2022 con la quale è stato approvato il Peg.2021/2023;
- il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
- la determinazione n. 4090 del 10/12/2021 di costituzione del Fondo delle Risorse Decentrate per l'anno 2021 e di costituzione provvisoria del fondo 2022;
- la determinazione n. 4627 del 31/12/2021 con la quale si è preso atto della sottoscrizione del C.C.D.I., stipulato in data 30/12/2021 e dell'utilizzo e distribuzione del Fondo delle Risorse Decentrate per l'anno 2021;

Premesso che:

- In data 21/05/2018 è stato sottoscritto il CCNL 2016-2018 con validità da giorno successivo, il quale prevede tra l'altro il consolidamento delle risorse decentrate riferite all'anno 2017 nella sua parte fissa;
- L'art.67 del nuovo contratto rubricato "Fondo risorse decentrate: costituzione" prevede che "decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017 confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi";
- L'art.67 comma 2 del medesimo contratto indica le risorse fisse aggiuntive che incrementano il citato importo consolidato (dalla lettera a alla lettera h), mentre il successivo comma 3, indica le risorse variabili che incrementano di anno in anno il fondo delle risorse decentrate - dalla lettera a) alla lettera k) - con espressa esclusione di tali risorse per i soli enti in dissesto (salve le quote di cui al comma 3, lett. c) previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni), confermando al successivo comma 4 che "in sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza" con esclusione per gli enti in riequilibrio finanziario o strutturalmente deficitari, mentre al comma 5 è lasciata la possibilità agli enti locali di destinare apposite risorse: a) alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale; b) alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c) con esclusione dei soli enti in riequilibrio finanziario o strutturalmente deficitari;
- L'art.67, comma 7, del contratto prevede espressamente che "La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n.75/2017";
- l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, prevede che "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato";
- L'art.11 comma 1 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazione dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12, precisa che "In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento: a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico" con la conseguenza di poter considerare non soggette ai limiti di crescita dei fondi le risorse economiche di cui all'art.67, comma 2 lett a) e b) del CCNL 21 maggio 2018 i cui valori per l'anno 2019 sono pari € 36.096,97 (art.67, comma 2, lett.b) e pari ad € 43.437,20 (art.67, comma 2, lett.a);

Considerato che

- Il d.l. 34/2019, come integrato dal DM 17 marzo 2020 ha previsto che "Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato,

in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;

- È stato, quindi, necessario procedere da un lato al calcolo del valore del salario accessorio complessivo certificato nell'anno 2016, ai sensi del citato art.23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, e dall'altro lato è stato determinato il valore del salario medio pro capite dividendo l'importo del fondo, al netto delle risorse escluse, per il numero di dipendenti in servizio alla data del 31/12/2018, valore questo da inserire nel caso in cui il personale a tempo indeterminato al 31/12/2022 fosse maggiore di quello censito al 31/12/2018 e, tenuto conto che, detta differenza non rileva ai fini del limite del non superamento del trattamento accessorio dell'anno 2016, mentre in caso di riduzione di personale rispetto alla consistenza rilevata al 31/12/2018, il valore del limite resta ancorato a quello dell'anno 2016;

Rilevato che

- La costituzione del fondo spetta all'ente e per esso alla competenza del dirigente/responsabile del servizio del personale, ad eccezione delle risorse addizionali, all'interno dei limiti fissati dall'art.23, comma 2, d.lgs. 75/2017, la cui competenza è riservata alla Giunta comunale e alla delegazione trattante avuto riguardo alle risorse di cui all'art.67 comma 4, del CCNL 2016-2018 secondo cui “In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza”;
- Il principio concernente la contabilità finanziaria, di cui all'allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011, che al punto 5.2 precisa che “Alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate”, con ciò rendendo obbligatoria la certificazione dei revisori dei conti anche sulla costituzione del fondo;

Richiamate:

- la determinazione dirigenziale n. 4090 del 10/12/2021 avente per oggetto “Costituzione fondo risorse decentrate per l'anno 2021” con la quale è stato costituito il Fondo per il salario accessorio del personale dipendente relativo all'anno 2021, ed è stato altresì costituito provvisoriamente, ai sensi dell'art.67 del CCNL del Comparto delle Funzioni Locali del 21/05/2018 e nell'osservanza di quanto previsto dall'art.23, comma 2, del D.Lgs.75/2017, come modificato dell'art.33 del d.l.34/2019, il Fondo per il salario accessorio del personale dipendente relativo all'anno 2022 in complessivi € **2.654.775,41** come dettagliato nel prospetto tecnico allegato sotto la lett. “A” alla medesima determinazione per farne parte integrante e sostanziale, composto per € 2.165.587,54 da risorse stabili e € 489.187,87 da risorse variabili;
- la determinazione dirigenziale n.4627 del 31/12/2021 con la quale, in relazione alla costituzione in via provvisoria del Fondo per il salario accessorio del personale dipendente relativo all'anno 2022 effettuata con la citata determina n.4090/2021, sono stati assunti gli impegni per l'importo complessivo di € **398.425,86** (di cui € 296.219,19 per pagamento degli istituti variabili con carattere di ricorrenza aventi competenza economica ed esigibilità nell'anno 2022, € 77.028,04 per oneri previdenziali ed € 25.178,63 per irap),

Precisato che la citata determinazione 4090/2021 specificava che *“l'ammontare complessivo delle risorse stabili, pari ad € 2.165.587,54 relativo all'esercizio 2022 è destinato a finanziare gli oneri della progressione economica orizzontale, dell'indennità di comparto, dell'indennità personale educativo dell'asilo nido e per la restante parte (somma residua) per il finanziamento, quale quota delle risorse stabili, dei restanti istituti contrattuali, e che tale ammontare dovrà essere necessariamente rideterminato in via definitiva con apposita determinazione dirigenziale allorquando saranno definitivamente determinate le risorse di cui all'art. 67, comma 2 (Incrementi del Fondo), all'articolo 67, comma 3 (Risorse variabili) del CCNL del 21/05/2018, che per gli effetti della odierna determinazione si assumono invariati rispetto alle allocazioni determinate per il corrente esercizio finanziario 2021”;*

Atteso che si rende ora necessario provvedere alla determinazione definitiva delle risorse stabili e variabili del fondo per l'anno 2022 per come costituito con la citata determinazione 4090 del 10/12/2021, al fine di

consentire la puntuale liquidazione mensile, al personale avente diritto, degli istituti del salario accessorio previsti dal C.C.N.L. attualmente in vigore e dall'accordo integrativo decentrato;

Preso atto che sono state inserite le risorse escluse a fronte e in coerenza con l'approvazione dei seguenti regolamenti: a) sulla distribuzione degli incentivi tecnici; b) dei compensi alle avvocature civiche;

Rilevato che:

- l'art. 67 comma 1 del CCNL 21.5.2018, ha individuato un unico importo consolidato con le risorse stabili 2017 che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi;
- le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017, quali esposte nella relazione tecnico finanziaria a firma del Responsabile di P.O. dell'Ufficio del Personale ed allegata all'ipotesi di contrattazione decentrata per l'anno 2017 su cui è stata espressa in data 18/12/2017 certificazione positiva dei revisori dei conti ai sensi dell'art. 40 bis comma 1 del D.Lgs. n.165/2001 risultano pari ad € **2.266.553,94**;

Preso atto altresì che le risorse decentrate destinate nell'anno 2017 alle Posizioni organizzative di cui all'art. 8 comma 1 del CCNL 31.03.1999 (oggi art. 13 e seguenti CCNL 21/5/2018) quale risultanti dall'accordo decentrato sull'utilizzo dello stesso anno firmato in data 11/12/2017 sono pari complessivamente ad € **243.951,78** e che il citato unico importo consolidato dovrà essere decurtato di tale somma;

Considerato che:

- le risorse fisse sono state adeguate ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. c) del CCNL 21.5.2018, secondo cui "le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni *ad personam* in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio";
- in virtù delle cessazioni dal servizio intervenute nel 2022 in numero di n. 30 unità, di cui n. 20 in possesso del salario di anzianità, è prevista a tal fine una integrazione pari a € **10.019,75** sulle risorse stabili ed € **4.299,76** sulle risorse variabili (come "una tantum" pari ai ratei di R.I.A. non spesi nell'anno precedente);

Atteso che con nota prot. 56562 dell'11/07/2022 è stato chiesto ai dirigenti dell'Ente di comunicare le somme stanziabili per l'incremento della parte variabile del fondo 2022;

Rilevato che sono pervenuti i seguenti riscontri alla citata nota prot. 56562/2022:

- nota prot. 58827 de 19/07/2022 a firma del dirigente del III Settore;
- nota prot. 61620 del 28/07/2022 a firma del dirigente del III Settore, quale integrazione della nota prot. 58827/2022;
- nota prot. 61521 del 28/07/2022 a firma del funzionario dei Servizi Demografici;
- nota prot. 60908 del 27/07/2022 a firma del funzionario del D.S.S.50;
- mail del 05/08/2022 del dirigente a.i. V Settore;

Considerato, altresì, che già con nota prot. 12341 del 10/02/2022 il dirigente del VI ha comunicato le somme stanziabili ad incremento della parte variabile del fondo 2022 per il proprio settore;

Dato atto che il fondo 2022 risulta allo stato costituito, in base alle previsioni di cui all'art. 67 del CCNL 21/05/2018 per un importo complessivo di € **3.631.581,65** inserendo le seguenti voci :

a) Risorse stabili per un totale di € **2.195.241,74** così composte:

- € 2.022.602,16 quale importo anno 2017 certificato dall'organo di revisione che comprende le risorse decentrate stabili di cui all'art.31,comma 2, del ccnl 22/01/2004 dell'anno 2017 al netto delle somme destinate nello stesso anno alla retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative (€ 221.076,00) e delle Alte Professionalità (€22.875,78);
- € 43.437,20 quale incremento stabile su base annua pari a € 83,20 per le unità destinatarie del ccnl 2016/2018 in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere sull'anno 2019 (art.67 comma 2 lett.a);
- € 36.096,97 importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime dei cui all'art.64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali (art.67 comma 2 lett.b);
- € 93.105,41 quale importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e assegni *ad personam* non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità, negli anni 2017-2020 (art. 67, comma 2 lett.c);

b) Risorse variabili per un totale di € **1.436.339,91** così composte, tenuto conto delle comunicazioni pervenute a tal riguardo dai vari settori:

- € 71.306,77 quali economie fondo straordinario anno 2021
- € 119.181,24 quali economie fondo risorse decentrate anno 2021;
- € 45.000,00 quali compensi legali relative a sentenze favorevoli con spese compensate;
- € 80.000,00 quali compensi legali derivante da sentenza con vittoria di spese a carico della controparte;
- € 8.000,00 salario accessorio personale a tempo determinato assegnato dall’Agenzia di Coesione;
- € 1.059.946,64 quali risorse previste da specifiche disposizioni di legge- incentivi per funzioni tecniche art.113 D.Lgs. 50/2016;
- € 1.000,00 per indennità ordine pubblico emergenza covid -19;
- € 29.800,00 quali compensi al personale dipendente per censimento popolazione;
- € 13.605,50 a titolo di indennità ed altri compensi da corrispondere al personale a tempo indeterminato del servizio statistica;
- € 4.200,00 compensi celebrazioni matrimoni civili
- € 4.299,76 quale RIA calcolata in misura pari alle mensilità residue dei cessati nell'anno 2021, oltre ratei di tredicesima (art. 67, comma 2 lett.d);

Dato atto che le somme relative alla Ria, calcolata in misura pari alle mensilità residue dei cessati nell'anno 2021, le economie fondo straordinario anno 2021 e le economie fondo risorse decentrate anno 2021, per un importo complessivo di € 194.787,77 saranno allocate, in sede di revisione dei residui al 31/12/2021, in avanzo vincolato, il quale verrà successivamente applicato al bilancio di previsione 2021/2023, esercizio 2022, a seguito dell’approvazione, da parte della giunta delle risultanze del riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 procedendo, entro i termini di legge, alla variazione di Peg per allocarli nei capitoli di salario accessorio ;

Accertato che in relazione al limite dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, come rimodulato dall’art.33 del D.L.34/2019 (invarianza del valore medio procapite riferito al fondo dell’anno 2018), il fondo risorse decentrate anno 2022, rideterminato al netto delle risorse stabili e variabili extra tetto ammonta ad € 2.165.007,33, risultando superiore al limite di crescita calcolato, come da prospetto allegato 1), in € 2.139.554,85 e quindi al limite del fondo anno 2016, stante la riduzione di personale rispetto alla consistenza rilevata al 31/12/2018, e pertanto sussiste l’obbligo di ricondurlo a tale limite riducendolo della somma di € 25.452,48;

Dato atto inoltre che la verifica del rispetto dei limiti che incidono sulla costituzione del Fondo per l’anno 2021, e in particolare quello previsto dal **D.Lgs. n. 75/2017, art. 23 co. 2**, secondo cui l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, verrà riscontrato in modo puntuale nella determinazione definitiva delle risorse decentrate, comprensiva di quelle di natura variabile autorizzate dalla Giunta;

Rilevato pertanto che il fondo risorse decentrate anno 2022, a seguito della decurtazione della somma di € 25.452,48 viene rideterminato nell’importo complessivo di € 3.606.129,17 di cui € 2.169.789,26 quali risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità ed € 1.436.339,91 quali risorse variabili;

Viste:

- l’allegata tabella di costituzione del fondo delle risorse decentrate destinate alla contrattazione collettiva decentrata integrativa per l’anno 2022, predisposta nel rispetto dei predetti vincoli, nonché delle prescrizioni contenute nell’art. 40, comma 3-quinques, 2° periodo, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i (all.1).;
- la relazione tecnico illustrativa per la parte relativa alla costituzione del fondo (all.2);

Dare atto che l'importo risultante dalla costituzione della parte stabile del fondo è stanziato sia nel bilancio di previsione 2021/2023, anno 2022, che nel bilancio di previsione 2022/2024, anno 2022, in corso di formazione, e che per l’importo di € 16.781,83 attualmente allocato, come da prospetto allegato 3) alla presente provvedimento , nel capitolo cap.13966 si procederà ad una variazione di Peg per allocarlo nei capitoli di salario accessorio;

Atteso che per i firmatari del presente provvedimento non sussistono motivi di astensione per conflitti di competenza di cui all'art. 6 bis della legge n. 241/1990 così come recepita in Sicilia con la L. R. n. 7 del 21/05/2019, all'art.6, e di cui al codice di comportamento approvato con delibera di G. M. n. 6/2014;

Visti i CCNL vigenti per il comparto Regioni-Autonomie Locali;

PROPONE

Per i motivi espressi nella parte narrativa del presente provvedimento, che qui si intendono integralmente trascritti:

1. **Procedere** alla costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2022 per un importo complessivo di € **3.606.129,17**, secondo la tabella Allegato 1, che fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione, che risulta così composto:
 - € **2.169.789,26** per risorse stabili;
 - € **1.436.339,91** per risorse variabili.
- 2 **Specificare** che l'ammontare complessivo delle risorse stabili, pari ad € **2.169.789,26**, relativo all'esercizio 2022 è destinato alle seguenti finalità:
 - € **484.005,59** per il finanziamento della progressione economica orizzontale (stanziati nei capitoli degli stipendi);
 - € **154.926,25** per il finanziamento dell'indennità di comparto (stanziati nei capitoli degli stipendi);;
 - € **41.478,72** per il finanziamento dell'indennità personale educativo dell'asilo nido (stanziati nei capitoli degli stipendi);
 - € **1.489.378,70** (somma residua) per il finanziamento, quale quota delle risorse stabili, dei restanti istituti contrattuali (stanziati come riportato nel prospetto allegato 3);
- 3 **Dare atto che:**
 - le economie derivanti dalla applicazione degli istituti contrattuali relativi all'esercizio 2021 ammontano complessivamente ad € **119.181,24**;
 - le economie del fondo straordinario 2021 ammontano a complessivi € **71.306,77**;
- 4 **Di dare atto**, altresì, che le somme relative alla Ria, calcolata in misura pari alle mensilità residue dei cessati nell'anno 2021 le economie fondo straordinario anno 2021 e le economie fondo risorse decentrate anno 2021, per un importo complessivo di € **194.787,77**, saranno allocate, in sede di revisione dei residui al 31/12/2021, in avanzo vincolato che sarà applicato al bilancio di previsione 2021/2023, esercizio 2022, a seguito dell'approvazione, da parte della giunta delle risultanze del riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 procedendo, entro i termini di legge, alla variazione di Peg per allocarli nei capitoli di salario accessorio ;
- 5 **Costituire** provvisoriamente, ai sensi dell'art.67 del CCNL del Comparto delle Funzioni Locali del 21/05/2018 e nell'osservanza di quanto previsto dall'art.23, comma 2, del D.Lgs.75/2017, come modificato dell'art.33 del d.l.34/2019, il fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente dell'Ente per l'anno **2023, parte stabile**, in complessivi € **2.169.789,26**, come dettagliato nel prospetto tecnico Allegato "1" per farne parte integrante e sostanziale, somma destinata a finanziare gli oneri della progressione economica orizzontale, dell'indennità di comparto, dell'indennità personale educativo dell'asilo nido e per la restante parte (somma residua) per il finanziamento, quale quota delle risorse stabili, dei restanti istituti contrattuali, e che tale ammontare dovrà essere necessariamente rideterminato in via definitiva con apposita determinazione dirigenziale allorquando saranno definitivamente determinate le risorse di cui all'art. 67, comma 2 (Incrementi del Fondo), all'articolo 67, comma 3 (Risorse variabili) del CCNL del 21/05/2018;
- 6 **Costituire** provvisoriamente, ai sensi dell'art.67 del CCNL del Comparto delle Funzioni Locali del 21/05/2018 e nell'osservanza di quanto previsto dall'art.23, comma 2, del D.Lgs.75/2017, come modificato dell'art.33 del d.l.34/2019, il fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente dell'Ente per l'anno **2024, parte stabile**, in complessivi € **2.169.789,26** come dettagliato nel prospetto tecnico Allegato "1" per

farne parte integrante e sostanziale, somma destinata a finanziare gli oneri della progressione economica orizzontale, dell'indennità di comparto, dell'indennità personale educativo dell'asilo nido e per la restante parte (somma residua) per il finanziamento, quale quota delle risorse stabili, dei restanti istituti contrattuali, e che tale ammontare dovrà essere necessariamente rideterminato in via definitiva con apposita determinazione dirigenziale allorquando saranno definitivamente determinate le risorse di cui all'art. 67, comma 2 (Incrementi del Fondo), all'articolo 67, comma 3 (Risorse variabili) del CCNL del 21/05/2018;

7 **Considerare** quale parte integrante la relazione tecnico illustrativa sulla costituzione del fondo così come definita nel modello della Ragioneria Generale dello Stato, Allegato 2;

8 **Dare atto** che:

- gli importi delle risorse integrative dell'anno 2022, unitamente alla spesa preventivabile per il finanziamento delle posizioni organizzative e di risultato e dell'importo del lavoro straordinario, non superano gli importi previsti per il salario accessorio dell'anno 2016, inclusi quelli per il finanziamento delle posizioni organizzative e di risultato e del lavoro straordinario, ai sensi dell'art.23, comma 2., del D.Lgs.75/2017 e dell'art. 67 comma 7 del CCNL 2016-2018;
- gli importi previsti saranno assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2021/2023 annualità 2022, e del bilancio di previsione 2022-2024, in corso di formazione, precisando che alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2022 entro il 31 dicembre dello stesso anno, l'obbligazione giuridica risulterà perfezionata ai fini dell'esigibilità della spesa e con conseguente attivazione del Fondo pluriennale vincolato di parte corrente per le risorse stanziata e non impegnate nell'esercizio 2022;
- l'importo delle risorse variabili incluse nel Fondo ora costituito ai sensi dell'art.67 comma 3 lett. c) del CCNL 21/05/2018 ed inerente i compensi che specifiche disposizioni di legge finalizzano l'incentivazione, è determinato nella misura dei dati comunicati dai dirigenti dei vari settori, in base ai quali dovranno essere adeguati gli stanziamenti del bilancio di previsione 2022/2024 annualità 2022, in corso di formazione, e saranno impegnati al verificarsi dei presupposti di legge;

10 **Confermare**, relativamente alla costituzione in via provvisoria del fondo 2022, effettuata con determina n.4090 del 10/12/2021, gli impegni assunti con la determinazione n.4627 del 31/12/2021 per l'importo complessivo di € **398.425,86** (di cui € 296.219,19 per pagamento degli istituti variabili con carattere di ricorrenza aventi competenza economica ed esigibilità nell'anno 2022, € 77.028,04 per oneri previdenziali ed € 25.178,63 per irap);

11 **Dare informazione** del presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 4 CCNL 21/5/2018, anche ai fini dell'apertura delle trattative per la successiva sottoscrizione del contratto decentrato;

12 **Procedere** alla pubblicazione del presente provvedimento di costituzione del fondo per l'anno 2022 sul sito istituzionale dell'ente nella sezione trasparenza – personale – contrattazione integrativa, ai sensi dell'art.21, co. 2, del D.Lgs.33/2013 e ss.mm.ii.;

13 **Dare atto** che la presente costituzione del Fondo potrà essere oggetto di revisione in caso di eventuali novità legislative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali;

14 **Precisare** che il responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/90 è il responsabile del servizio personale titolare di P.O. Dott.ssa Caterina Bivona sottoscrittore della presente proposta di determinazione dirigenziale.

Il Responsabile del Procedimento/
Il Funzionario
BIVONA CATERINA

IL DIRIGENTE

Vista la superiore proposta, le cui premesse costituiscono parte integrante;

Ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art. 10 del Regolamento per la disciplina dei controlli interni approvato con delibera consiliare n. 29 dell'1 marzo 2013, è tenuto a rilasciare il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla superiore proposta del Responsabile del Procedimento e ciò in fase preventiva alla formazione dell'atto;

Esaminata la proposta, che si intende integralmente trascritta, il richiesto parere ex art. 10 del regolamento citato viene qui reso favorevole, ed esplicitato una volta che l'atto viene adottato apponendo la firma dirigenziale in calce allo stesso.

Visti lo statuto comunale ed il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto l'O.R.EE.LL

DETERMINA

1) Approvare la proposta sopra riportata avente ad oggetto : **COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2022.**;

2) dare atto che la presente determinazione:

- è redatta in sola modalità elettronica, giusta direttiva del Segretario Generale prot. n. 35001 del 08.04.2016;
- va pubblicata all'Albo Pretorio, per 15 giorni consecutivi, nella sola copia Omissis e priva di allegati, nonché per estratto sul sito istituzionale di questo Ente;
- l'esecutività dell'atto è assicurata con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria secondo il procedimento di cui ai comma 1, 2, 3 e 4 dell'art. 10 del Regolamento per la disciplina dei controlli interni approvato con delibera consiliare n. 29 dell'1 marzo 2013.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e della legge regionale 30.04.1991, n.10 "Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa" e loro successive modifiche ed integrazioni

RENDE NOTO

che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente entro 120 o 60 giorni (ovvero nel termine dimezzato previsto dalle vigenti leggi che regolamentano casi specifici) a partire dal giorno successivo al termine di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale;

DISPONE che il presente provvedimento esitato favorevolmente sarà reso noto mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio sul sito istituzionale del Comune di Trapani.

Trapani, li 20/09/2022



Sottoscritta dal Dirigente

GABRIELE NUNZIATA

(firma digitale ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 82/2005)

in data 20/09/2022

ALLEGATO 1

DESCRIZIONE	2020	2021	2022	2023	2024
Risorse stabili soggette al limite					
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 (Art.67 CCNL 22/05/2018)	2.266.553,94	2.266.553,94	2.266.553,94	2.266.553,94	2.266.553,94
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART.67, COMMA 2 LETT.C)	66.758,96	83.085,66	93.105,41	93.105,41	93.105,41
Risorse riassorbite ai sensi dell'art.2, co.3, TUPI (ART.67, COMMA 2 LETT.D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALE TRASFERITO (ART.67, COMMA 2 LETT.E)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART.67, COMMA 2 LETT.G)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCREMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.67, COMMA 2 LETT.H)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENZA DECURTAZIONE FONDO - P.O. E ALTE PROFESSIONALITA'	-243.951,78	-243.951,78	-243.951,78	-243.951,78	-243.951,78
AUMENTO-DIMINUZIONE FONDO - Art.32, comma 2, d.l. 34/2019		-19.635,45	-25.452,48	-25.452,48	-25.452,48
Totale Risorse stabili soggette al limite	2.089.361,12	2.086.052,37	2.090.255,09	2.090.255,09	2.090.255,09
Risorse stabili NON soggette al limite					
QUOTA DI EURO 83,20 PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2015 (ART.67, C.2, LETT.A)	43.437,20	43.437,20	43.437,20	43.437,20	43.437,20
DIFFERENZIALI POSIZIONI DI SVILUPPO (ART.67, COMMA 2 LETT.B)	36.096,97	36.096,97	36.096,97	36.096,97	36.096,97
Totale Risorse stabili NON soggette al limite	79.534,17	79.534,17	79.534,17	79.534,17	79.534,17
TOTALE RISORSE STABILI	2.168.895,29	2.165.586,54	2.169.789,26	2.169.789,26	2.169.789,26
Risorse variabili soggette al limite					
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 67, C.3, lett. A), CCNL 2016-2018) ⁽¹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE -SPESE COMPENSATE- (ART.67, C.3, LETT.C) CCNL 2016-2018) ^{(1) **}	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
FRAZIONI RIA PERSONALE CESSATO (ART.67, C.32, LETT.D)	9.964,59	8.502,48	4.299,76	0,00	0,00
INTEGRAZIONE 1,2% - (Art.67, C.4, CCNL 216-2018;ART. 15, C.2, CCNL 1998-2001)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MESSI NOTIFICATORI - (Art.67, C.3, lett.F) CCNL 20116-2018;ART. 54, CCNL 14.9.2000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZI AGGIUNTIVI E DI MANTENIMENTO (ART.56-QUATER, C.1,LETT.C ed altri servizi aggiuntivi; EX ART.15 C. 5 CC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUOTA PARTE PERSONALE TRASFERITO NELL'ANNO (ART.67, C.3, LETT.K) CCNL 2016-2018)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (Art.67, co. 3, lett. B) CCNL 216-2018; ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011) (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE VARIABILE					
Totale Risorse variabili soggette al limite	54.964,59	53.502,48	49.299,76	0,00	0,00
Risorse variabili NON soggette al limite					
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (Art. 68, co. 1, ultimo periodo; ART. 17, C.5, CCNL 1998-2001)		37.699,12	119.181,24	0,00	0,00
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - (Art.67,C.3, lett.E) CCNL 2016-2018 e ART. 14, C.4, CCNL 1998-2001)		84.005,27	71.306,77	0,00	0,00
QUOTE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - (Corte dei conti, Sezione Autonomie)	45.922,52	104.234,76	1.059.946,64	0,00	0,00
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000) ^{(1) (7)}	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001) ⁽¹⁾	128.786,24	128.786,24	56.605,50	0,00	0,00
INCENTIVI TRIBUTARI - LEGGE n.145/2018 - ART.1 COMMA 1091	960,00	960,00		0,00	0,00
RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011) (*)		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Risorse variabili NON soggette al limite	255.668,76	435.685,39	1.387.040,15	0,00	0,00
TOTALE RISORSE VARIABILE	310.633,35	489.187,87	1.436.339,91	0,00	0,00
rettifica per errata quantificazione recuperata da economie fondo	-4.770,86				
TOTALE FONDO	2.474.757,78	2.654.774,41	3.606.129,17	2.169.789,26	2.169.789,26
TOTALE DEPURATO DELLE VOCI STABILI E VARIABILI NON SOGGETTE AL VINCOLO	2.139.554,85	2.139.554,85	2.139.554,85		
Limite soggetto al d.l.34/2019	2.139.554,85	2.139.554,85	2.139.554,85		
Fondo anno 2016 costituente limite al fondo 2022	2.139.554,85				
Fondo anno 2022 depurato voci stabili e variabili non soggette al limite	2.165.007,33				
decurtazione per adeguamento al limite anno 2016	-25.452,48				
Fondo Risorse decentrate anno 2022 al netto voci stabili e variabili non soggette al limite e decurtazioni	2.139.554,85				

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA
COSTITUZIONE DEL FONDO DEL PERSONALE DEI LIVELLI ANNO 2022
REDAZIONE AI SENSI DELL'ART.40 – COMMA 3 – SEXIES D.LGS.165/01
(Modello obbligatorio - Circolare della Ragioneria generale dello stato del 19/07/2012 n. 25,
nonché degli aggiornamenti effettuati dalla RGS)

Premessa

Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 165/2001, d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica, ha predisposto lo "*Schema standard di relazione tecnofinanziaria*" e lo "*Schema standard di relazione illustrativa*" quali allegati alla circolare n. 25 del 19/07/2012, tali schemi sono stati aggiornati dalla RGS nel corso dell'anno 2013. Gli schemi hanno natura obbligatoria nelle diverse sezioni in cui sono suddivisi e pertanto la costituzione e l'utilizzo delle risorse decentrate del Comune per l'anno 2022 sono state redatte dal Responsabile dei servizi del personale ai fini della coerenza con il bilancio, secondo i citati modelli standard. Tali schemi saranno pubblicati in modo permanente, ai sensi dell'art.40-bis comma 4 D.Lgs.165/01, sul sito istituzionale dell'ente. Si precisa che l'Organismo Indipendente di Valutazione ha certificato la relazione sulla performance per l'anno 2019.

Per quanto riguarda la costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2022 è necessario effettuare le seguenti precisazioni:

- Il d.lgs.75/2017 ha innovato, in diversi punti la costituzione del fondo delle risorse decentrate e precisamente:
 - Ai sensi dell'art.23, comma 2, il salario accessorio non diminuisce più in relazione al personale presente ma lo stesso non potrà superare l'importo complessivo dell'anno 2016;
 - Il limite del salario accessorio del 2016 può essere incrementato della componente variabile da parte degli enti che sono stati oggetto di sfioramento del patto di stabilità nell'anno 2015, i quali avrebbero dovuto escludere nel 2016 la componente del salario accessorio aggiuntiva (art.15, comma 2 e comma 5), con possibilità di recuperare le citate risorse qualora inserite nell'anno 2015;
- Per la prima volta il legislatore inserisce oltre al salario accessorio anche le componenti del fondo integrativo, limitatamente alla parte variabile, prevedendo espressamente la possibilità di inserire importi nell'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione (art.15 comma 5 e per i dirigenti art.26, comma 3, entrambi per la sola componente variabile) e il relativo mantenimento, restando fermo il non superamento del limite del salario accessorio dell'anno 2016;
 - Il d.l. n.34/2019 all'art.33, comma 2 ha previsto la conversione del salario pro capite del fondo integrativo 2018 rispetto al personale presente al 31/12/2018, con possibilità di aumento in ragione

dell'incremento medio del personale senza che la citata maggiorazione possa incidere nei limiti di cui all'art.23, comma 2, del d.lgs. 75/2017;In data 21/05/2018 è stato sottoscritto il CCNL 2016-2018 del comparto Funzioni Locali con valore giuridico a partire dal giorno successivo, i punti fondamentali del nuovo contratto sono stati i seguenti:

Posizioni Organizzative

- L'art. 13 del contratto individua in una unica area i titolari di posizione organizzativa e di alta professionalità, distinte nei contratti precedenti, eliminando una serie di incongruenze specie nei comuni privi di figure dirigenziali, dove la remunerazione delle alte professionalità era limitata allo stanziamento dello 0,2% del monte salari 2001 appositamente previsto dal contratto per tali figure professionali. L'ARAN, infatti, in diversi pareri aveva precisato come, negli enti privi di dirigenti, la nomina delle alte professionalità, proprio per le ridotte dimensioni degli stessi, lo stanziamento economico previsto dal contratto nazionale può risultare insufficiente al finanziamento delle alte professionalità e che gli importi non possono neppure essere incrementati da altre risorse stabili, né sarebbe possibile utilizzare a tal fine altre risorse a carico dei propri bilanci, in quanto il finanziamento a carico del bilancio degli oneri connessi alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative è ammesso solo per quelle posizioni organizzative comportanti la direzione e la responsabilità di uffici. Altra incongruenza, precisata dall'ARAN nel precedente contratto, ancora riferita agli enti privi di figure dirigenziali, era dovuta all'impossibilità di attribuire al titolare di posizione organizzativa anche le funzioni di alta professionalità per la mancanza, in queste ultime, di funzioni organizzative, di direzione di struttura e di gestione, avendo il contratto loro attribuito la prevalenza sui contenuti di carattere professionale e personale;
- Il successivo art.14 stabilisce i principi per il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa prevedendo quanto segue:
 - sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 3 anni, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, con atto scritto e motivato, e possono essere rinnovati con le medesime formalità;
 - ciascun ente stabilisce la graduazione dei valori delle singole posizioni organizzative, sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna posizione organizzativa. Negli enti con dirigenza, acquistano rilievo nella graduazione degli importi anche l'ampiezza ed il contenuto delle eventuali funzioni delegate con attribuzione di poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna, sulla base di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento;
 - nell'atto di conferimento di tali incarichi gli enti devono tenere conto:
 - a) della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare;

b) dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale della categoria D;

c) è possibile la revoca di tali incarichi prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale.

Nei casi di revoca anticipata, prima della formalizzazione della stessa, dovranno essere acquisite in contraddittorio con il dipendente le sue valutazioni, anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da personale di sua fiducia.

- Fino alla definizione delle procedure e dei relativi criteri generali, il conferimento delle posizioni organizzative ancora in atto, possono essere prorogate fino alla definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative;
- In merito alla parte economica l'art.15 definisce la retribuzione di posizione e di risultato dell'area delle posizioni organizzative, distinta in quella di posizione e di risultato, le quali assorbono tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario. La retribuzione di posizione minima e massima, a seguito della graduazione operata dall'ente, è la seguente:
 - l'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 16.000 annui lordi per tredici mensilità (in precedenza per le posizioni organizzative l'importo oscillava da un minimo € 5.164,57 ed un massimo di € 12.911,42; mentre per le alte professionalità il valore era data da un minimo di € 5.164, 56 ad un massimo di € 16.000);
 - l'importo della retribuzione di posizione del personale di categoria C varia da un minimo di € 3.000 ad un massimo di € 9.500 annui lordi per tredici mensilità;
 - nelle ipotesi di conferimento di incarico di posizione organizzativa, a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell'utilizzo a tempo parziale presso una Unione di comuni, la retribuzione di posizione può essere aumentata di un importo non superiore al 30% della stessa.
 - La retribuzione di risultato, attribuita sulla base dei criteri definiti dagli enti, è invece così modificata:
 - a) viene destinata una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative previste dal proprio ordinamento (mentre nel precedente contratto si prevedeva per le posizioni organizzative una retribuzione di risultato da un minimo del 10% ad un massimo del 25% della singola posizione organizzativa, mentre per le alte professionalità il limite minimo andava dal 10% e ad un importo massimo del 30% della retribuzione di posizione). Così come avviene oggi per la dirigenza, fatta 100 la retribuzione di posizione e di risultato di tutte le

posizioni organizzative e alta professionalità, almeno 15 deve essere assicurata per la retribuzione di risultato e la parte restante inferiore o uguale a 85 deve essere attribuita per la retribuzione di risultato;

b) per la prima volta sono remunerati anche gli incarichi ad interim, ossia l'attribuzione ad un lavoratore già titolare di posizione organizzativa di altro incarico di posizione organizzativa, aumentando per tutta la durata dell'incarico ad interim dallo stesso trattenuto, la sua retribuzione di risultato per un importo che potrà variare dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione organizzativa oggetto dell'incarico ad interim. Tale variazione tra il minimo e il massimo, dovrà essere effettuata dagli enti sulla base della complessità delle attività e del livello di responsabilità connessi all'incarico attribuito nonché del grado di conseguimento degli obiettivi.

Il Comune Trapani con deliberazione di Giunta Municipale n. 367 in data 29/10/2019 ha definito i nuovi incarichi di posizione organizzativa a seguito del confronto con le parti sindacali avvenuto in data 17/06/2019 in riferimento al conferimento e revoca degli incarichi e i criteri di graduazione delle posizioni organizzative, nonché sono stati definiti nella contrattazione decentrata i criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa.

La valorizzazione del personale della polizia locale

Nel nuovo contratto sono stati inseriti i seguenti specifici istituti:

- Attività ed iniziative di carattere privato. In coerenza con le disposizioni di cui all'art. 22, comma 3-bis, D.L. n. 50 del 2017 (decreto sicurezza) che aveva previsto la remunerazione degli agenti di polizia locale con risorse a carico del privato, atte a rafforzare le misure di sicurezza e di polizia stradale, l'art. 56-ter del contratto ne disciplina ora le modalità operative, precisando, al fine della remunerazione aggiuntiva, quanto segue:
 - a) le attività dovranno essere svolte al di fuori degli orari di servizio;
 - b) gli incentivi da corrispondere al personale dovranno avere come riferimento il compenso previsto per le ore di straordinario;
 - c) viene riconosciuto anche un riposo compensativo in caso di attività prestate nella giornata domenicale o di riposo compensativo, equivalenti alle ore effettivamente rese;
 - d) le ore aggiuntive prestate sono da considerarsi al di fuori dei limiti del rispetto del numero massimo delle ore individuali di straordinario;
 - e) il pagamento potrà avvenire esclusivamente nei limiti delle risorse introitate dai promotori o organizzatori delle iniziative;
- Utilizzo proventi del codice della strada. Oltre alla previdenza complementare, alla erogazione di premi collegati al potenziamento dei servizi di controllo della sicurezza urbana e stradale, i proventi delle violazioni del codice della strada, di cui all'art. 208, commi 4, lett. c), e 5, D.Lgs. n. 285 del 1992,

possono essere destinati anche a sostenere il c.d. welfare integrativo, così come dettagliato al successivo art. 72. Al fine di rendere operativo il citato welfare integrativo è previsto che gli enti abbiano già dedicato risorse per tali finalità e in sede di contrattazione integrativa dovrà essere disciplinato, nei limiti delle citate risorse finanziarie, la concessione dei seguenti possibili benefici aggiuntivi al personale:

- a) iniziative di sostegno al reddito della famiglia;
 - b) supporto all'istruzione e promozione del merito dei figli;
 - c) contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale;
 - d) anticipazioni, sovvenzioni e prestiti a favore di dipendenti in difficoltà ad accedere ai canali ordinari del credito bancario o che si trovino nella necessità di affrontare spese non differibili;
 - e) polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale;
- Remunerazione servizio esterno. Al fine di potenziare i servizi esterni di vigilanza e compensarne il disagio sopportato dal personale della polizia locale, è stata istituita una indennità giornaliera con un valore tra un minimo di 1 euro ad un massimo di 10 euro per i giorni di effettivo svolgimento del servizio esterno. Detta indennità compensa interamente, ed assorbe, eventuali altre indennità (disagio, rischio), mentre la stessa è cumulabile con i seguenti altri compensi e/o indennità:
 - a) indennità di turno;
 - b) indennità di vigilanza;
 - c) con la performance individuale e collettiva.

La citata indennità non è, invece, cumulabile con quella di disagio, di rischio e di maneggio dei valori stabiliti e quantificati nel contratto decentrato;

- Indennità di funzione. Al personale non incaricato di posizione organizzativa, gli enti possono erogare una indennità di funzione per compensare l'esercizio di compiti di responsabilità connessi al grado rivestito. La contrattazione integrativa, a tal fine dovrà determinare i criteri per la quantificazione della citata indennità in funzione del grado rivestito e delle connesse responsabilità del personale della polizia locale. In considerazione anche di altri elementi da prendere in considerazione (quali la dimensione dell'ente, le eventuali peculiarità sociali ed ambientali) il contratto stabilisce che il livello massimo economico attribuibile al personale non potrà essere superiore a 3.000 euro annui lordi, da corrispondere per dodici mensilità.

Tale indennità sostituisce quella relativa alle specifiche responsabilità, mentre è cumulabile con le seguenti altre indennità:

- a) turnazioni;
- b) indennità di vigilanza;
- c) con l'indennità di servizio esterno;
- d) con i compensi relativi alla performance individuale e collettiva.

Anche tale indennità resta non cumulabile con quella di disagio, di rischio e di maneggio dei valori stabiliti e quantificati nel contratto decentrato.

Le nuove risorse fisse

Nella parte entrata delle risorse è stata inserito l'importo delle risorse fisse da consolidare con quelle inserite nel fondo relativo all'anno 2017, in altri termini tutte le risorse inserite tra quelle fisse certificate nel fondo 2017 sono consolidate e rappresentano la base di partenza per anno 2018 e seguenti. Tale importo da inserire, in considerazione della sua importanza a valere anche negli anni successivi, è stato certificato dall'Organo di revisione dei conti. Negli enti con dirigenti le risorse fisse sono state depurate dalle risorse attribuite ai titolari di posizione organizzativa e alte professionalità che sono pagate direttamente in bilancio come gli enti privi di dirigenti. A tali risorse di aggiungono gli importi previsti all'art.67, comma 2, lett. a), b) , c) , e), g) e h), come meglio dettagliati nella costituzione del fondo.

Le risorse variabili

Le risorse variabili sono state suddivise tra quelle escluse dal limite dell'incremento dei fondi previsti dall'art.23, comma 2, d.lgs.75/2017 e le risorse escluse. In merito alle componenti escluse dal fondo, possono essere confermate anche per l'anno 2021 le esclusioni dai limiti del salario accessorio indicate sia dai giudici contabili che dalle circolari del MEF, nonché quelle stabilite per gli incentivi tecnici il cui regolamento sia stato approvato successivamente al 01/01/2018, ed gli incentivi tributari inseriti al comma 1091 dell'articolo unico della legge di bilancio 2019. Le risorse escluse sono, pertanto, le seguenti:

- a) compensi agli avvocati civici per la sola componente delle cause vinte riversate da terzi;
- b) gli incentivi tecnici disciplinati dall'art.113 del d.lgs.50/2016, nonché gli incentivi da condono edilizio;
- c) i piani di razionalizzazione della spesa di cui all'art.16, comma 4, d.l.98/2011, con possibilità prevista dalla normativa di destinare il risparmio ottenuto in quota parte ai fondi decentrati (nel limite dell'importo massimo del 50% delle economie realizzate);

Sul punto la Corte di conti, Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, con la deliberazione 12/09/2017 n.136, ha precisato che gli stessi potranno essere considerati esclusi dal limite del salario accessorio qualora:

- 1) Gli eventuali risparmi conseguiti dai piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all'art.16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, si tramutino in specifiche iniziative volte al raggiungimento di puntuali obiettivi di incremento della produttività individuale del personale interno all'Amministrazione da realizzare mediante il diretto coinvolgimento delle unità lavorative in mansioni suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro (secondo le indicazioni contenute nella deliberazione n.34/2016 della Sezione delle Autonomie);
- 2) l'Ente attribuisca tali risorse, solo qualora abbia previsto eventuali "mansioni suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro" spettanti al personale dipendente cui le citate risorse potranno essere destinate.;

- d) incentivi tributari sulla base del maggior accertamento ed incasso sui tributi IMU e la TARI, solo qualora i documenti contabili siano stati approvati nei termini previsti dalla legislazione e gli accertamenti di tali tributi non siano stati affidati ad un concessionario;
- e) gli importi versati da terzi (es. sponsorizzazioni, convenzioni, censimento ISTAT) non ordinariamente previsti;
- f) le economie dei fondi non distribuiti nell'anno precedente discendenti da risparmi della componente fissa;
- g) economie dei fondi straordinari non distribuiti nell'anno precedente;

Incremento delle risorse

Il d.l. 34/2019, nonché il DM 17 marzo 2020, ha previsto la possibilità di incrementare il fondo decentrato nell'ipotesi in cui il numero dei dipendenti a tempo indeterminato dovesse essere superiore a quello rilevato al 31/12/2018. Il citato incremento, da considerare fuori dai limiti dell'art.23, comma 2, d.lgs. 75/2017 è pari all'incremento del personale a tempo indeterminato registrato moltiplicato per il valore medio procapite del fondo del 2018 rispetto al personale censito alla data del 31/12/2018. Se il personale dovesse risultare inferiore a quello rilevato al 31/12/2018 il fondo non si riduce e il limite resta quello del valore dell'anno 2016.

Relazione tecnico-finanziaria

La presente relazione tecnico-finanziaria si riferisce alla costituzione del fondo integrativo con il compito di individuare e quantificare i costi e attestarne la compatibilità e sostenibilità nell'ambito degli strumenti annuali e pluriennali di Bilancio. Si precisa come la costituzione del fondo sia rimessa alla esclusiva competenza della dirigenza, con possibili integrazioni, qualora ne sussistano i presupposti, da parte dell'organo esecutivo per le risorse che trovino esclusiva capienza quali risorse aggiuntive finanziate in bilancio.

III.1 - Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa costituisce uno specifico atto dell'Amministrazione teso a quantificare l'ammontare esatto di ciascun Fondo in applicazione alla regole contrattuali e normative vigenti, si fa presente che il fondo delle risorse decentrate nell'anno 2022 è stato quantificato in complessivi €3.606.129,17, tale importo comprende la somma di € 119.181,24 proveniente dal fondo risorse decentrate 2021, relativo ad istituti contrattuali non pienamente utilizzati, e gli straordinari non corrisposti nell'anno 2021 per € 71.306,77.

.III.1.1 - Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

- Risorse storiche consolidate

Importo unico consolidato anno 2017: € 2.266.553,94

Ai sensi dell'art.67, comma 1, CCNL 2016-2018 "A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi" :

UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 (Art.67 CCNL 2016-2018)	€ 2.266.553,94
DECURTAZIONI DEL FONDO - P.O. E ALTE PROFESSIONALITA' (art.67 CCNL 2016-2018)	- € 243.951,78
TOTALE	€ 2.022.602,16

- **Incrementi esplicitamente quantificati in sede di C.C.N.L.**

Gli incrementi contrattuali previsti dall'art.67, comma 2, CCNL 2016-2018 sono i seguenti:

QUOTA DI EURO 83,20 PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2015 (ART.67, C.2, LETT.A) – a valere nel fondo dell'anno 2019 e successivi	€ 43.437,20
DIFFERENZIALI POSIZIONI DI SVILUPPO (ART.67, COMMA 2 LETT.B) – parte rivalutata per l'anno 2019 e successivi	€ 36.096,97
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART.67, COMMA 2 LETT.C)	€ 93.105,41
RISORSE RIASSORBITE AI SENSI DELL'ART.2, CO.3, TUPI (ART.67, COMMA 2 LETT.D)	€ _____
PERSONALE TRASFERITO (ART.67, COMMA 2 LETT.E)	€ _____
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE PERSONALE DIRIGENZIALE - (ART.67, COMMA 2 LETT.F) – solo per le Regioni	€ _____
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART.67, COMMA 2 LETT.G)	€ _____
INCREMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.67, COMMA 2 LETT.H)	€ _____
AUMENTO-DIMINUZIONE FONDO - Art.32, comma 2, d.l. 34/2019	€ - 25.452,48
TOTALE	€ 147.187,10

E' stato inserito il valore di aumento (diminuzione) del salario accessorio in coerenza con il rapporto pro capite del salario accessorio dell'anno 2018, tenuto conto che, stante la riduzione del personale in servizio nell'anno 2022 rispetto a quello presente al 31/12/2018, si applica il limite di cui all'art.23, comma 2, d.lgs. 75/2017, cioè il limite del fondo 2016.

III.1.2 - Sezione II - Risorse variabili

Ai sensi dell'art.67, comma 3, CCNL 2016-2018 si precisa che il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno, con la seguente distinzione tra risorse soggette ai limiti di cui all'art.23, comma 2, D.Lgs.75/2017 e quelle che sono escluse dai citati limiti e vincoli finanziari.

Risorse variabili soggette ai limiti

SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART.67, C.3, LETT.C) CCNL 2016-2018 Art. 59 comma 1 - lettera p) D.Lgs. 446/97 somme corrisposte per l'incentivazione del personale che svolge attività finalizzate al recupero dell'evasione ICI e art. 1, comma 1, lett. 2-bis del d.lgs. n. 546/1992 e per incentivazioni in caso di vittoria delle spese nelle cause tributarie; liquidazione sentenze favorevoli all'Amministrazione di cui all'art. 27 Ccnl	€ 45.000,00
--	-------------

98/01(spese compensate)	
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 67, C.3, lett. A), CCNL 2016-2018)- rese in via ordinaria	€ //
FRAZIONI RIA PERSONALE CESSATO (ART.67, C.32, LETT.D)	€ 4.299,76
INTEGRAZIONE 1,2% - (Art.67, C.4, CCNL 216-2018;ART. 15, C.2, CCNL 1998-2001)	€ //
MESSI NOTIFICATORI - (Art.67, C.3, lett.F) CCNL 20116-2018;ART. 54, CCNL 14.9.2000)	€ //
SERVIZI AGGIUNTIVI E DI MANTENIMENTO (ART. 56-QUATER, C.1, LETTC) ed altri servizi aggiuntivi; EX ART.15 C. 5 CCNL 98-01)	€ //
QUOTA PARTE PERSONALE TRASFERITO NELL'ANNO (ART.67, C.3, LETT.K) CCNL 2016-2018)	€ //
RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (Art.67, co. 3, lett. B) CCNL 216-2018; ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011)	€ //
TOTALE	€ 49.299,76

Risorse variabili non soggette ai limiti

ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (Art. 68, co. 1, ultimo periodo; ART. 17, C.5, CCNL 1998-2001)	€ 119.181,24
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - (Art.67,C.3, lett.E) CCNL 2016-2018 e ART. 14, C.4, CCNL 1998-2001)	€ 71.306,77
QUOTE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE -(d.l. semplificazioni) e condoni edilizi	€ 1.059.946,64
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000)	€ 80.000,00
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001) – non ordinariamente resi – Secondo la Sezione Liguria delibera 105/2018 vi rientrano solo i trasferimenti da privati	€ 56.605,50
Incentivi tributari – Art.1, comma 1091, legge n.145/2018 in caso di rispetto dell'approvazione dei documenti contabili (bilancio di previsione al 31/12 e conto consuntivo al 31/04)	€ //
RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011)	€ //
TOTALE	€ 1.387.040,15

III.1.3 - Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo

In questa sezione sono elencati tutti gli eventuali vincoli normativi che limitano la crescita o riducono l'ammontare del Fondo. Per ciascuno di essi è proposta la modalità di applicazione e l'evidenza dell'avvenuto rispetto.

Accertato che il fondo risorse decentrate 2022, costituito in **€ 3.631.581,65**, in relazione al limite dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, come rimodulato dall'art.33 del D.L.34/2019 (invarianza del valore medio procapite riferito al fondo dell'anno 2018), è rideterminato, al netto delle risorse stabili e variabili extra tetto, in **€ 2.165.007,33**, valore che risulta superiore al limite di crescita calcolato del fondo anno 2016, stante che la consistenza del personale in servizio nel 2022 è diminuita rispetto a quella rilevata al 31/12/2018, e pertanto sussiste l'obbligo di ricondurlo a tale limite riducendolo della somma di **€ 25.452,48**

Atteso che il fondo 2022, al netto del taglio di **€ 25.452,48**, viene a determinarsi in **€ 3.606.129,17**:

- **€ 2.169.789,26** per risorse stabili;
- **€ 1.436.339,91** per risorse variabili.

III.1.4 - Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Questa sezione è dedicata alla sintesi del Fondo sottoposto a certificazione, elaborato sulla base delle sezioni precedenti:

a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione. L'importo riportato quale totale della sezione III.1.1 è pari ad € **2.169.789,26** ottenuto dalla somma dei valori seguenti: € 2.022.602,16 + € 147.187,10;

Totale risorse variabili sottoposte a certificazione. L'importo riportato quale totale della sezione III.1.2 è pari a complessivi € **1.436.339,91** ottenuto dalla somma dei seguenti valori delle risorse soggette a limitazioni pari ad € 49.299,76+ quelle non soggette a limitazioni pari ad € 1.387.040,15;

b) Totale Fondo sottoposto a certificazione. Il totale del fondo sottoposto a certificazione è pari a complessivi € **3.606.129,17** che dedotte le somme non utilizzate degli esercizi precedenti (economie fondo risorse decentrate 2021 e fondo straordinario 2021, Ria cessati 2021, per le quote residue, ammontano a complessivi € 194.787,77) comportano somme da iscrivere nel bilancio 2022, in corso di formazione, pari ad € 3.411.341,40.

III.1.5 - Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Nessun importo è allocato fuori dal fondo in base al sistema di contabilizzazione adottato dall'amministrazione. In particolare il differenziale delle Progressioni Economiche Orizzontali definito dalle dichiarazioni congiunte, quale risorsa economica da collocare in bilancio, viene contabilizzato dall'amministrazione quale entrata del fondo e pertanto rientra tra le poste di costituzione dello stesso.

III.2 - Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Il modulo che segue riguarda l'utilizzazione del fondo per le risorse decentrate come formalmente concordata in sede di *accordo integrativo*

.III.2.1 - Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

In questa sezione sono rappresentate tutte le poste la cui disciplina esula dall'attività negoziale integrativa (es. gli istituti del Fondo la cui quantità è regolata in modo non modificabile dal Contratto collettivo nazionale e/o da contratti integrativi pregressi già formalizzati). Questa sezione rappresenta quindi la quantificazione da parte dell'Amministrazione delle poste non contrattate e/o non contrattabili del Fondo che, sommata alle poste contrattate della sezione successiva, come oggettivamente rilevate dal contratto integrativo certificato dall'organo di controllo, parifica il totale delle risorse rese disponibili in sede di costituzione del fondo. Le poste la cui destinazione è da considerarsi vincolante e/o storica sono le seguenti:

1. *Indennità di comparto quota carico Fondo*: sono inserite le risorse del fondo di cui all'art. 33, c. 4, alinea a), alinea b) ed alinea c) del Ccnl 02-05. Tale voce non è contrattabile in quanto la misura dell'indennità di comparto è stabilita dal CCNL e non può quindi essere oggetto di contrattazione integrativa. Il valore inserito nella tabella è esposto in forma previsionale, coerentemente con le restanti voci sia in sede di costituzione che di destinazione del Fondo;
2. *Progressioni orizzontali storiche*: sono inseriti i valori storici del Fondo destinati a remunerare le progressioni economiche già in essere prima del contratto integrativo annuale di riferimento (come normato a partire dall'articolo 17 c. 2 lettera b) del CCNL 98-01). Anche qui i valori sono inseriti nella tabella al valore previsionale attuale, ossia sulla base del personale in essere al 01/01/2019 cui sono stati aggiunti gli incrementi previsti dal CCNL 2016-2018 per l'anno 2019;
3. *Indennità per il personale educativo degli asili nido*: Gli importi iscritti in tale voce remunerano l'indennità prevista per 10 mesi dall'art.31 comma 7 del CCNL 06/07/2000 spettante al personale educativo degli asili nido ;
4. *Indennità per il personale educativo per docenze scolastiche*: in tale voce rientra l'indennità prevista dall'art.6 del CCNL 05/10/01 per il personale educativo degli asili nido;

La tabella che segue mostra le risorse di natura storica o vincolanti:

INDENNITÀ DI COMPARTO QUOTA CARICO FONDO (art.68, co.1, CCNL 2016-2018)	€ 154.926,25
PROGRESSIONI ORIZZONTALI (art.68, co.1, CCNL 2016-2018)	€ 484.005,59

PERSONALE EDUCATIVO ASILI NIDO (art.68, co. 1, CCNL 2016-2018)	€ 41.478,72
INDENNITA' EX VIII° NON TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA (art.68, co.1, CCNL 216-2018)	€ _____
TOTALE	€ 680.410,56

STANZIAMENTO FONDO 2022 AL NETTO PEO, COMPARTO E INDENNITA' ASILO NIDO (ALLOCATI NEI CAPITOLI DEGLI STIPENDI)					
Codice bilancio	Capitolo	Artic	Descrizione	2022	2023
01.03.1.01.01.01.004	11000	4	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI AL PERSONALE GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	25.265,66	25.265,66
01.06.1.01.01.01.004	12520	1	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI AL PERSONALE URBANISTICA	29.343,00	29.343,00
01.10.1.01.01.01.004	10506	4	INDENNITA' E ALTRI COMPENSI AL PERSONALE RISORSE UMANE	117.949,52	117.949,52
01.11.1.01.01.01.004	13750	1	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE SERVIZI LEGALI	62.000,00	62.000,00
03.01.1.01.01.01.004	15000	4	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE	239.721,50	239.721,50
04.07.1.01.01.01.004	18500	4	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI AL PERSONALE DEL SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO	45.145,72	45.145,72
09.03.1.01.01.01.004	26000	4	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI AL PERSONALE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	29.266,50	29.266,50
09.04.1.01.01.01.004	25500	4	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI AL PERSONALE DEL SERVIZIO IDRICO	26.008,95	26.008,95
01.10.1.01.01.01.004	13966		FONDO ADEGUAMENTO SALARIO ACCESSORIO	16.781,83	16.781,83
	0	0	TOTALE STANZIAMENTI FONDO PER ISTITUTI AVENTI ESIGIBILITA' ANNO 2022 (ESCLUSI STANZIAMENTI PEO COMPARTO E INDENNITA' ASILO NIDO ALLOCATI NEI CAPITOLI DEGLI STIPENDI)	591.482,68	591.482,68
FONDO 2022-STANZIAMENTI SOMME ESIGIBILI NEL 2023					
Codice bilancio	Capitolo	Artic	Descrizione	2022	2023
01.03.1.10.02.01.000	11000	94	F.P.V. INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI AL PERSONALE GESTIONE ECONOMICA E FINANZIA	66.000,00	66.000,00
01.06.1.10.02.01.000	12520	91	F.P.V. INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI AL PERSONALE URBANISTICA	64.000,00	64.000,00
01.10.1.10.02.01.000	10506	94	F.P.V. INDENNITA' E ALTRI COMPENSI AL PERSONALE RISORSE UMANE	217.488,79	217.488,79
01.11.1.10.02.01.000	13750	91	F.P.V. INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE SERVIZI LEGALI	46.000,00	46.000,00
03.01.1.10.02.01.000	15000	94	F.P.V. INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE	203.407,23	203.407,23
04.07.1.10.02.01.000	18500	94	F.P.V. INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI AL PERSONALE DEL SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDI	56.000,00	56.000,00
09.03.1.10.02.01.000	26000	94	F.P.V. INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI AL PERSONALE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	135.000,00	135.000,00
09.04.1.10.02.01.000	25500	94	F.P.V. INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI AL PERSONALE DEL SERVIZIO IDRICO	110.000,00	110.000,00
			TOTALE STANZIAMENTI FONDO PER ISTITUTI AVENTI ESIGIBILITA' ANNO 2023 (ESCLUSI STANZIAMENTI PEO COMPARTO E INDENNITA' ASILO NIDO ALLOCATI NEI CAPITOLI DEGLI STIPENDI)	897.896,02	897.896,02
			TOTALE COMPLESSIVO STANZIAMENTO FONDO 2022 (AL NETTO STANZIAMENTI PEO COMPARTO E INDENNITA' ASILO NIDO ALLOCATI NEI CAPITOLI DEGLI STIPENDI)	1.489.378,70	1.489.378,70



Città di Trapani

(Medaglia d'Oro al Valor Civile)

SETTORE FINANZE

Determina N. 3195 del 20/09/2022

Servizio **GESTIONE DEL PERSONALE**

Proposta n° 4225/2022

Oggetto: COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2022. .

FAVOREVOLE

Visto di Regolarità contabile.

FAVOREVOLE

Trapani li, 26/09/2022

Il Dirigente



PETRUSA GIOACCHINO

(firma digitale ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 82/2005)

in data 26/09/2022